Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 304 del 31 dicembre 1998 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 31 dicembre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 213/L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1998, n. **458.**

Regolamento recante norme per l'esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi, i chimici e gli psicologi ambulatoriali.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1998, n. **458.**

Regolamento recante norme per l'esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi, i chimici e gli psicologi ambulatoriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, che prevede che per i biologi, i chimici e gli psicologi ambulatoriali, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 517/1993, continuano a valere le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto l'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unità sanitarie locali mediante la stipula di accordi collettivi nazionali;

Visto l'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che individua la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale;

Visti i decreti 31 luglio 1992 e 3 dicembre 1992 del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali costitutivi della delegazione di parte pubblica;

Visto il provvedimento n. 109 dell'8 febbraio 1996 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di conferma della delegazione di parte pubblica nonché della sua integrazione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;

Preso atto che è stato stipulato un accordo collettivo nazionale regolante il trattamento normativo ed economico dei biologi, chimici e psicologi ambulatoriali;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 1997 e acquisite le precisazioni del Ministero del tesoro in ordine alle osservazioni in materia di copertura finanziaria degli oneri relativi all'accordo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i biologi, i chimici e gli psicologi ambulatoriali, sottoscritto in data 4 giugno 1997, ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BINDI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1998
Atti di Governo, registro n. 115, foglio n. 8

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I BIOLOGI, I CHIMICI E GLI PSICOLOGI AMBULATORIALI SOTTOSCRITTO IN DATA 4 GIUGNO 1997

DICHIARAZIONE PRELIMINARE

1. Le parti firmatarie del presente Accordo si danno reciprocamente atto che, nell'ambito dell'organizzazione delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere così come definite dagli artt. 3 e 4 del D.L.vo 502/92 e successive modificazioni, i Biologi, i Chimici e gli Psicologi ambulatoriali costituiscono una componente professionale indispensabile per la compiuta realizzazione dei servizi volti alla prevenzione, alla diagnostica di laboratorio, alla diagnosi, alla cura e alla riabilitazione, nel rispetto delle relative competenze professionali.
2. Le parti firmatarie riconoscono, pertanto, l'utilità e la necessità che sia ampiamente promossa la partecipazione delle categorie alle attività dei servizi sul territorio in una visione organicamente integrata dell'apporto multiprofessionale finalizzato alla realizzazione di più alti e qualificati livelli sanitari nel quadro generale di una migliore tutela della salute dei cittadini.
3. Le parti si danno reciprocamente atto che risulta importante intervenire su tutta l'area dell'assistenza sanitaria con provvedimenti volti a conseguire:
   * l'ottimizzazione del rapporto tra offerta e qualità ai reali bisogni dei cittadini;
   * l'adeguamento tecnologico e dei servizi delle strutture poliambulatoriali;
   * il coinvolgimento di ognuna della categorie di operatori interessati, attivando procedimenti ed iniziative tese a favorire la qualità dei servizi.

ART. 1

(Campo di applicazione)

1. Il presente Accordo regola in conformità all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e dell'art. 8, comma 8, del D.L.vo 502/92 come modificato dal D.L.vo 517/93, il rapporto di lavoro convenzionale autonomo, (di seguito denominato incarico) coordinato e continuativo, gia instaurato nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale tra le Aziende Sanitarie e i Biologi, i Chimici e gli Psicologi - di seguito denominati anche professionisti - ai quali sono confermati gli incarichi per l'esecuzione delle prestazioni professionali proprie delle categorie così come regolamentate dalle relative leggi di ordinamento e dall'art. 1 del D.P.R. 262/92 per i Biologi, dall'art. 1 del D.P.R. 255/88 per i Chimici, dall'art. 1 del D.P.R. 261/92 per gli Psicologi.

2. Il rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale è da intendersi unico a tutti gli effetti anche se il professionista svolge la propria attività presso più servizi della stessa Azienda o per conto di piu Aziende Sanitarie.

3. Ai professionisti di cui al presente Accordo è riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale al di fuori di vincoli gerarchici; gli stessi comunque garantiscono la piena disponibilità a forme di coordinamento ed integrazione funzionale con gli altri servizi specialistici dell'Azienda anche secondo criteri dipartimentali.

ART. 2

(Elenco dei professionisti titolari a tempo indeterminato)

1. Sono confermati nell'incarico a tempo indeterminato i professionisti già titolari di incarico ai sensi dei DD.PP.RR. 262/92, 255/88, 261/92.

2. L'Assessorato regionale alla Sanità cura, per le singole categorie professionali, la tenuta di un elenco regionale dei professionisti di cui al comma 1, nel quale vengono registrati i nominativi di tutti i professionisti confermati ai sensi del presente Accordo, l'orario di attività, le modalità di svolgimento presso ciascuna Azienda Sanitaria e l'anzianità dell'incarico ambulatoriale, e provvede alla pubblicazione sul Bollettino regionale entro il 30 marzo di ogni anno.

3. Di ogni variazione del numero delle ore e delle modalità di svolgimento dell'attività, le Aziende Sanitarie danno comunicazione all'Assessorato regionale alla Sanità, indicandone la decorrenza.

ART. 3

(Incarichi di sostituzione a tempo determinato -
Graduatoria regionale - Domanda e requisiti)

1. Il professionista che aspiri a svolgere la propria attività professionale nell'ambito delle strutture del Servizio sanitario nazionale come sostituto, deve inoltrare all'Assessorato alla Sanità della Regione nel cui ambito intende ottenere l'incarico di sostituzione, entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno, a mezzo raccomandata A.R., apposita domanda conforme agli allegati A, A1, A2 e corredata del foglio notizie compilato in ogni sua parte nonchè della documentazione atta a provare il possesso dei titoli professionali elencati nel foglio stesso.

2. La domanda e la documentazione allegata devono essere presentate in regola con le norme vigenti in materia.

3. Alla scadenza del termine di presentazione della domanda, pena la nullità della domanda stessa e di ogni altro provvedimento conseguente, il professionista deve possedere i seguenti requisiti:
   a) non aver superato il 50° anno di età. Tale limite di età non opera per coloro che siano già titolari di incarico ai sensi del presente accordo.
   b) essere iscritto ai relativi Ordini professionali; al certificato di iscrizione deve essere allegata una dichiarazione dell'Ordine concernente gli eventuali provvedimenti disciplinari a carico del professionista disposti dalle Commissioni di disciplina. La dichiarazione deve essere allegata ancorchè negativa.

4. La domanda di inclusione in graduatoria deve essere rinnovata di anno in anno e deve essere corredata della documentazione probatoria dei titoli professionali che comportino modificazioni nel precedente punteggio a norma degli allegati B, B1, B2.

ART. 4

(Formazione delle graduatorie)

1. L'Assessorato regionale alla Sanità, provvede entro il 31 maggio alla formazione di graduatorie regionali per titoli, distinte per categoria professionale, con validità annuale, da valutare secondo i criteri di cui agli allegati B, B1, B2.

2. Le graduatorie - che oltre a riportare il punteggio conseguito, devono indicare anche la provincia di residenza dei singoli professionisti - sono pubblicate per la durata di 30 giorni mediante affissione in apposito albo presso la sede dell'Assessorato, e sono comunicate agli Ordini professionali e alle Organizzazioni Sindacali di categoria.

3. Entro 15 giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione gli interessati possono inoltrare, mediante raccomandata A.R., istanza di riesame della graduatoria, relativa alla propria categoria professionale, all'Assessore regionale alla Sanità.

4. Le graduatorie definitive, approvate dal competente Organo regionale, sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il 31 ottobre; la pubblicazione costituisce notificazione ufficiale agli interessati e alle Aziende Sanitarie.

5. Le graduatorie hanno effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda.

ART. 5

(Aumenti di orario e limitazioni)

1. I professionisti di cui al comma 1 dell'art. 2 che non hanno ancora raggiunto il massimale orario di 38 ore settimanali hanno diritto al completamento dell'orario stesso in occasione di turni a qualsiasi titolo disponibili.

2. L'Azienda, qualora per esigenza di servizio, abbia necessità di conferire aumenti orari interpella i professionisti titolari di incarico a tempo indeterminato di cui all'art. 2 che abbiano espresso la propria disponibilità, ed assegna l'aumento delle ore all'avente diritto secondo i seguenti criteri:

   a) anzianità d'incarico;
   b) anzianità di laurea;
   c) voto di laurea;
   d) maggiore età.
   rilevati dall'elenco regionale di cui all'art. 2.

3. In caso di parità di punteggio l'Azienda conferisce l'aumento orario al professionista che opera esclusivamente nell'ambito territoriale dell'Azienda medesima.

ART. 6

(Sostituzioni)

1. Alle sostituzioni dei professionisti incaricati a tempo indeterminato che per giustificato motivo ai sensi del presente Accordo si assentino dal servizio, l'Azienda provvede assegnando incarichi di sostituzione secondo l'ordine delle graduatorie annuali di cui all'art. 3 con priorità per i professionisti residenti nell'ambito della Regione.

2. L'incarico di sostituzione non può superare la durata di tre mesi; il professionista che ha effettuato una sostituzione non può ricevere altro incarico di sostituzione se non dopo un periodo di interruzione di almeno trenta giorni. L'incarico cessa di diritto e con effetto immediato con il rientro del titolare.

3. Al sostituto, spetta il trattamento economico di cui all'art. 22.

ART. 7

(Incompatibilità)

1. Fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell'art. 48 della Legge 23.12.1978 n. 833, nonchè dall'art. 4, comma 7 della Legge 30.12.1991 n. 412, e di quanto altro previsto in materia dalla successiva normativa il rapporto resta incompatibile con:

a) un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato, con divieto di libero esercizio professionale;

b) rapporti di lavoro svolti a qualsiasi titolo con Case di cura o Presidi privati accreditati e/o autorizzati dalla Regione;

c) forme di cointeressenza diretta con Case di cura private e, limitatamente a biologi e chimici, con laboratori di analisi chimico-cliniche e biologiche;

d) titolarità di incarico disciplinato dal presente Accordo nell'ambito di altra Regione.

2. Il verificarsi nel corso dell'incarico di una delle condizioni di incompatibilità di cui al presente articolo determina la revoca dell'incarico stesso.

3. Il provvedimento di decadenza e adottato dalla Azienda Sanitaria, previa contestazione all'interessato.

ART. 8

(Doveri e compiti del professionista)

1. Il professionista deve:

a) attenersi alle disposizioni che l'Azienda Sanitaria emana per il buon funzionamento dei presidi e il perseguimento dei fini istituzionali;

b) eseguire le prestazioni professionali proprie delle categorie così come regolamentate dalle relative leggi di ordinamento e dall'art. 1 del D.P.R. 262/92 per i biologi, dall'art. 1 del D.P.R. 255/88 per i chimici e dall'art.1 del D.P.R. 261/92 per gli psicologi;

c) effettuare, secondo le modalità organizzative stabilite dall'Azienda Sanitaria, durante il normale orario di servizio, le prestazioni di particolare impegno rientranti nella sua competenza professionale di cui agli allegati C, C1, C2;

d) attenersi alle disposizioni contenute nel presente accordo;

e) rispettare l'orario di attività indicato nella lettera di incarico;

f) inviare all'Assessorato alla Sanità della Regione e alle Aziende entro il 15 febbraio di ciascun anno il proprio foglio notizie di cui agli allegati D, D1, D2;

2. L'Azienda Sanitaria provvede al controllo dell'osservanza dell'orario mediante procedure di piena obiettività e di facile applicabilità che consentano di conoscere l'ora di entrata e di uscita dal servizio del professionista.

3. A seguito dell'inosservanza dell'orario sono in ogni caso effettuate trattenute mensili sulle competenze del professionista inadempiente.

4. Ripetute e non occasionali infrazioni in materia sono contestate per iscritto e, in caso di recidiva, il professionista e deferito alla Commissione di cui all'art. 11 per i conseguenti provvedimenti disciplinari.

5. Il mancato invio del foglio notizie ed infedeli dichiarazioni costituiscono motivo di deferimento alla Commissione di cui all'art. 11 per i provvedimenti di competenza.

6. Il professionista nell'erogazione delle prestazioni di sua competenza deve:

a) compilare e sottoscrivere il risultato delle prestazioni effettuate utilizzando il modulario fornito dalla Azienda Sanitaria;

b) fornire al responsabile della struttura operativa cui è assegnato ogni dato utile a qualificare sul piano della affidabilità le prestazioni di competenza;

c) usare le attrezzature fornite dall'Azienda Sanitaria comunicando al responsabile della struttura operativa di appartenenza le eventuali avarie;

d) partecipare alle attività di rilevazione epidemiologica per la preparazione, lo studio e la programmazione di indagini statistiche.

7. Lo svolgimento delle ore di incarico di cui al presente accordo, avviene di norma tra le ore 7 e le ore 20 dei giorni feriali. All'interno del suddetto orario le eventuali variazioni dell'articolazione dell'orario di lavoro individuale che dovessero rendersi necessarie in presenza di motivate esigenze dell'Azienda, devono essere concordate tra il professionista ed il dirigente responsabile del Servizio. In caso di disaccordo la risoluzione della vertenza è demandata alla trattativa tra l'Azienda e le OO.SS. firmatarie di categoria.

ART. 9

(Mobilità)

1. Al fine del migliore funzionamento del servizio, può essere disposta, d'intesa tra le Aziende competenti, ed in accordo con gli interessati, la concentrazione dell'orario di attività dei professionisti ambulatoriali presso una sola Azienda.

2. L'Azienda, al fine della riorganizzazione dei servizi, puo adottare nei confronti del professionista provvedimenti di mobilità tra i vari presidi, ferma restando la garanzia dell'incarico come previsto dall'art. 8, comma 8 del D.L.vo 502/92, così come modificato dal D.L.vo 517/93, nel rispetto dei criteri generali in materia di mobilità che saranno concordati a livello Aziendale con i sindacati firmatari del presente Accordo e secondo quanto previsto dallo stesso.

3. La mancata accettazione della nuova sede di servizio, così come previsto dal comma che precede, comporta la decadenza dall'incarico.

4. Nel caso di non agibilità temporanea della struttura, l'Azienda assicura l'impiego temporaneo del professionista in altra struttura idonea senza danno economico per l'interessato.

5. Il trasferimento da un presidio all'altro della stessa Azienda Sanitaria o di altra Azienda può avvenire su domanda del professionista. Nel caso di trasferimento presso presidi di altra Azienda è inoltre necessaria la preventiva intesa tra le Aziende interessate.

ART. 10
(Cessazione, revoca e sospensione dell'incarico)

1. L'incarico cessa:

a) per rinuncia del professionista da comunicare, a mezzo raccomandata A.R., all'Azienda. La cessazione ha effetto dal 1° giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della lettera di comunicazione.
b) per il raggiungimento del 65° anno di età.
c) per decesso del professionista.
d) su specifica richiesta del professionista l'Azienda, valutate le esigenze di servizio, può autorizzare la cessazione del rapporto con decorrenza anticipata a tutti gli effetti.

2. L'incarico, inoltre, può essere revocato dall'Azienda, a mezzo lettera raccomandata A.R. con effetto dal 1° giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della lettera di comunicazione, nei seguenti casi:

a) sopravvenuta, accertata e notificata incompatibilità ai sensi del precedente art. 7;
b) aver compiuto il periodo massimo di conservazione del posto;
c) provvedimento adottato ai sensi del successivo art. 11.

3. La revoca dell'incarico ha invece effetto immediato nei seguenti casi:

a) cancellazione o radiazione dall'Albo professionale;
b) condanna passata in giudicato per qualsiasi delitto non colposo punito con la reclusione;
c) incapacità psico-fisica sopravvenuta, accertata in via definitiva - in base alle norme vigenti in materia - da apposita Commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da un medico designato dalla Azienda e, presieduta dal titolare della cattedra di medicina legale della facoltà di medicina della città capoluogo della Regione o di Regione limitrofa;
d) nei casi previsti dalla successiva lettera d), punto 8 dell'art. 11.

4. L'incarico è sospeso in caso di:

   a) sospensione dall'Albo professionale;
   b) provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11;
   c) emissione di mandato o ordine di cattura.

ART. 11
(Commissione di disciplina)

1. E' istituita, con provvedimento del Direttore Generale dell'Azienda, una Commissione aziendale di disciplina composta da:

   a) tre membri in rappresentanza dell'Azienda, di cui uno con funzioni di Presidente;
   b) tre rappresentanti dei professionisti di cui al presente Accordo, designati dai Sindacati firmatari del presente accordo.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dall'Azienda.

3. La Commissione ha sede presso l'Azienda che ne assume gli oneri di funzionamento.

4. La Commissione è competente ad esaminare i casi dei professionisti deferiti per infrazione degli obblighi e dei compiti derivanti dall'Accordo, iniziando la procedura entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento di deferimento.

5. Al professionista deferito sono contestati per iscritto, con lettera raccomandata A.R., gli addebiti ed è garantita la possibilità di produrre le proprie controdeduzioni entro 20 giorni dalla data di ricezione della contestazione e di essere sentito di persona ove lo richieda.

6. La Commissione è validamente riunita se è presente la maggioranza qualificata dei suoi componenti; le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7. In caso di parità di voti prevale la proposta più favorevole all'incolpato.

8. La Commissione, ove non ritenga che il professionista debba essere prosciolto, propone al Direttore Generale con atto motivato l'adozione di uno dei provvedimenti che seguono:

a) Richiamo:

- per trasgressione ed inosservanza degli obblighi e dei compiti previsti dal presente Accordo. Il richiamo comporta l'esclusione per una volta dalla procedura prevista al precedente art. 5 per gli aumenti di orario.

b) Diffida:

- per recidiva di quanto previsto al precedente punto a). La diffida comporta, per 4 volte quanto previsto al precedente punto a).

c) Sospensione del rapporto per durata non superiore a due anni:

- per recidiva di inadempienza già oggetto di richiamo o di diffida;
- per gravi infrazioni finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali;
- per mancata effettuazione della prestazione richiesta ed oggettivamente eseguibile nell'ambito della struttura pubblica.

d) Revoca:

- per recidiva specifica di infrazioni che hanno già portato alla sospensione del rapporto;
- per instaurazione di procedimento penale per infrazioni, configurantisi come reati, per le quali l'Azienda abbia accertato gravissime responsabilità.

9. La deliberazione è comunicata, a cura del Presidente, e per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Direttore Generale della Azienda per l'adozione del provvedimento, da notificare all'interessato e da comunicare all'Ordine professionale di competenza nonchè alle altre Aziende sanitarie cointeressate per l'adozione degli eventuali provvedimenti di rispettiva competenza.

ART. 12

(Aggiornamento professionale - Formazione permanente)

1. L'aggiornamento professionale-formazione permanente del professionista comprende:

a) la partecipazione obbligatoria ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Azienda;

b) la frequenza obbligatoria a congressi, convegni, seminari ed altre manifestazioni consimili, compresi nei programmi delle Aziende;

c) l'uso di tecnologie audiovisive ed informatiche messe a disposizione dalle Aziende.

2. Le Regioni, annualmente, d'intesa con gli Ordini professionali ed le OO.SS. di categoria, emanano norme generali sui temi prioritari per l'aggiornamento obbligatorio-formazione permanente dei professionisti, anche in relazione all'attuazione dei progetti-obiettivo.

3. Stabilite a livello regionale le linee di coordinamento e indirizzo, la programmazione complessiva dei corsi, dei metodi, della strutturazione temporale degli stessi e quella economico-gestionale, le Aziende provvedono alla attuazione dei corsi. I temi dell'aggiornamento obbligatorio sono scelti in modo da rispondere ai bisogni organizzativi del servizio e all'accrescimento culturale del professionista.

4. I corsi di aggiornamento, fatte salve diverse determinazioni concordate a livello regionale, si svolgono per almeno 32 ore annue. In caso di svolgimento coincidente con i turni di servizio i partecipanti hanno diritto a un corrispondente permesso retribuito con onere a carico dell'Azienda.

5. Qualora i corsi siano svolti al di fuori dell'orario di incarico, al professionista compete, per il numero delle ore di frequenza, il compenso di cui all'art. 22, comma 1, maggiorato degli eventuali incrementi periodici di anzianità.

6. Nei confronti del professionista che presta la propria attività in più Aziende il compenso di cui al comma 5 viene corrisposto dalle Aziende interessate in proporzione del numero delle ore svolte presso ciascuna Azienda.

7. E' in facoltà della Regione riconoscere come utili ai fini dell'aggiornamento obbligatorio-formazione permanente di cui al presente articolo:

a) i corsi organizzati, con oneri a proprio carico, dalle OO.SS. di categoria;
b) corsi o iniziative ufficialmente attivati da università, Ordini professionali, Aziende sanitarie, Istituti di Ricerca, Società scientifiche.

8. Nelle ipotesi di cui ai punti a) e b) del comma 7 il professionista deve avanzare preventiva formale domanda di partecipazione alla Azienda competente per la conseguente autorizzazione. Per la frequenza a detti corsi al professionista spetta lo stesso trattamento di cui ai commi 4 e 5.

9. Al termine di ciascun corso il professionista ha l'obbligo di fornire alla Azienda idonea documentazione, rilasciata a cura dell'organismo che ha svolto l'aggiornamento, attestante fra l'altro i giorni e le ore durante i quali l'interessato ha frequentato i corsi.

10. L'aggiornamento obbligatorio-formazione permanente deve prevedere una destinazione di risorse vincolate a questo scopo.

ART. 13

(Congedo matrimoniale)

1. Al professionista confermato spetta un congedo matrimoniale retribuito di 15 giorni continuativi.

2. Durante il congedo matrimoniale è corrisposto il normale trattamento di servizio.

ART. 14

(Assicurazione di malattia e gravidanza)

1. Per far fronte al pregiudizio derivante dagli eventi di malattia, è posto a carico del servizio pubblico un onere pari allo 0,9.% dei compensi di cui all'art. 22 da utilizzare per la stipula di apposita assicurazione.

2. Con cadenza trimestrale le Aziende versano il contributo di cui al comma precedente alla Compagnia assicuratrice con la quale i sindacati firmatari dell'Accordo avranno provveduto a stipulare unico contratto di assicurazione.

3. In caso di gravidanza e/o puerperio, l'Azienda mantiene l'incarico secondo quanto previsto dalla vigente normativa (L. 1204/71 e successive modificazioni ed integrazioni).

4. Durante il periodo di astensione obbligatoria, di cui agli artt. 4 e 5 della legge 1204/71, l'Azienda corrisponde l'intero trattamento economico goduto in attività di servizio.

ART. 15

(Assenze giustificate con conservazione del posto, senza diritto a compenso)

1. Il professionista conserva l'incarico, senza diritto a compenso, per assenze dovute a:
   a) malattia o infortunio, per la durata massima di sei mesi nell'arco di un anno
   b) servizio militare, o sostitutivo nel servizio civile, per tutta la durata del periodo di ferma o di richiamo;
   c) gravi e documentati motivi natura familiare, fino ad un massimo di 7 giorni;
   d) documentata partecipazione ad esame o concorsi fino ad un massimo di 10 giorni;
   e) giustificati e documentati motivi di studio per la durata massima di 12 mesi nell'arco del triennio, sempre che esista la possibilità di assicurare idonee sostituzioni;
   f) documentati motivi di lavoro. A tale titolo possono essere consentiti periodi di sospensione dall'incarico per una durata massima complessiva di 8 mesi nell'arco di 18 mesi;
   g) il mandato parlamentare, nazionale o regionale, o di nomina a consigliere provinciale o comunale per l'intera durata del mandato o limitatamente alle ore destinate alle attività istituzionali.

3. Per tutti gli incarichi svolti ai sensi del presente Accordo in più posti di lavoro, ovvero in più Aziende, il periodo di assenza non retribuita deve essere fruita contemporaneamente.

4. I periodi di assenza di cui al presente articolo non sono conteggiati a nessun fine come anzianità di incarico ad esclusione delle fattispecie di cui alla lett. a).

ART. 16

(Assenza giustificata con diritto a compenso)

1. Il professionista, concorda con l'Azienda U.S.L. le modalità per utilizzare un monte ore annuo che in ogni caso non può superare cinque volte il proprio impegno orario settimanale. Detto professionista potrà disporre del suindicato monte ore durante l'arco dell'anno solare previa domanda all'Azienda U.S.L. da proporre, nel caso di assenza superiore a gg. 3, con un preavviso minimo di gg. 15, senza che ciò comporti variazioni nei pagamenti mensili.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma 1 sono a carico delle Regioni.

ART. 17

(Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi)

1. L'Azienda Sanitaria provvede ad assicurare i professionisti incaricati, comunque operanti negli ambulatori in diretta gestione, contro i danni da responsabilità professionale verso i terzi e contro gli infortuni subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale espletata ai sensi del presente Accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione del raggiungimento della sede dell'ambulatorio sempre che agli stessi competa il rimborso delle spese di accesso ai sensi dell'art. 23.
2. Il contratto è stipulato senza franchigia per i seguenti massimali:

   a) per la responsabilità verso terzi:
   - L. 1.500.000.000 per sinistro
   - L. 1.000.000.000 per persona
   - L. 500.000.000 per danni a cose od animali

   b) per gli infortuni:
   - L. 1.500.000.000 per morte o invalidità permanente
   - L. 150.000 giornaliere per un massimo di 300 giorni per invalidità temporanea assoluta.

3. Le relative polizze sono portate a conoscenza delle OO.SS. di categoria entro sei mesi dalla pubblicazione del presente Accordo.

4. I professionisti che a causa delle attività espletate ai sensi del presente Accordo sono esposti a radiazioni ionizzanti sono assicurati obbligatoriamente presso l'INAIL a cura della Azienda Sanitaria.

5. Le Aziende sono tenute ad attuare tutte le misure idonee alla tutela della salute ed alla integrità fisica e psichica del professionista nell'ambiente di lavoro; sono tenute altresì ad applicare tutte le leggi vigenti in materia.

ART. 18

(Prolungamento dell'orario di servizio)

1. Qualora, per lo svolgimento delle attività di cui all'art.1, comma 1, il professionista si trovi nella necessità di superare occasionalmente l'orario giornaliero assegnatogli, dovrà richiedere specifica autorizzazione all'Azienda sanitaria, la quale provvederà altresì a indicare le modalità organizzative dell'espletamento del servizio.

2. Al professionista interessato è corrisposto il compenso orario di cui all'art. 22.

ART. 19

(Indennità specifica di categoria)

1. Ai biologi e ai chimici convenzionati è corrisposta un'indennità di rischio con le modalità e nella misura eventualmente previste per il corrispondente profilo professionale presso le Aziende sanitarie.

ART. 20

(Compenso per l'esercizio di attività psicoterapeutica)

1. Agli psicologi abilitati all'espletamento di attività psicoterapeutica, che svolgano tale attività ai sensi della vigente normativa in materia, è corrisposto un compenso aggiuntivo pari al 50% del compenso orario di cui all'art. 22, comma 1, per ogni ora di incarico destinata a tale attività.

ART. 21

(Rimborso spese di accesso)

1. A far data dalla pubblicazione del presente accordo, per gli incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza, purchè entrambi siano compresi nella stessa provincia, viene corrisposto, per ogni accesso, un rimborso spese per chilometro in misura pari a un quinto del prezzo della benzina super per ogni km. percorso.

2. Il rimborso non compete nell'ipotesi che il professionista abbia un recapito professionale privato nel Comune sede di presidio presso il quale svolge l'incarico. Nel caso di soppressione di tale recapito, il rimborso è ripristinato dopo tre mesi dalla comunicazione dell'intervenuta soppressione all'Azienda Sanitaria.

3. La misura del rimborso spese e proporzionalmente ridotta nel caso in cui l'interessato trasferisca la residenza in Comune più vicino a quello sede del presidio. Rimane invece invariata qualora il professionista trasferisca la propria residenza in Comune sito a uguale o maggiore distanza da quello sede del posto di lavoro.

ART. 22

(Trattamento economico)

1. Ai professionisti biologi e psicologi confermati ai sensi del presente accordo è corrisposto dall'1.1.1995, mensilmente, un compenso forfettario rapportato a L. 21.340 per ora di incarico. Il compenso anzidetto è elevato a:

- L. 21.873 con decorrenza 1.12.1995;
- L. 22.223 con decorrenza 1.01.1996;
- L. 23.000 con decorrenza 1.09.1996;
- L. 23.691 con decorrenza 1.09.1997;

Ai professionisti chimici confermati ai sensi del presente accordo è corrisposto dall'1.1.1995, mensilmente, un compenso forfettario rapportato a L. 16.560 per ora di incarico.Il compenso anzidetto è elevato a:

- L. 16.974 dal 1.12.1995;
- L. 17.245 dal 1.01.1996;
- L. 17.850 dal 1.09.1996;
- L. 23.691 dal 1.09.1997.

2. Gli incrementi di anzianità di cui ai commi 2 e 8 dell'art. 15 del D.P.R. 261/92; ai commi 2 e 8 dell'art. 17 del D.P.R. 262/92; ai commi 2 e 4 dell'art. 16 del D.P.R. 255/88, calcolati alla data di pubblicazione del presente accordo, compreso il maturato economico alla stessa data, vengono mantenuti dai singoli interessati. Sull'ammontare complessivo si applica un successivo incremento del 3% dal 1.9.1997.

3. Con riferimento alle anzianità maturate ai sensi e agli effetti degli artt. 16 del D.P.R 255/88, 15 del D.P.R. 261/92 e 17 del D.P.R. 262/92 nei confronti dei professionisti già titolari di incarico a tempo indeterminato ai sensi rispettivamente, dei DD.PP.RR. 255/88, 261/92, 262/92 ai fini delle fasce di anzianità e degli scatti biennali è valutata l'intera anzianità di servizio maturata senza soluzione di continuità presso le strutture del S.S.N. o degli enti in esso confluiti. In caso di servizio prestato senza soluzione di continuità presso più Aziende, l'anzianità da valutare è quella maggiore. Ai fini della determinazione dell'anzianità non sono presi in considerazione i periodi di assenza non retribuiti fatta eccezione per quelli di gravidanza e puerperio.

4. Al professionista incaricato il quale svolga esclusivamente l'attività di cui all'art. 1 e e non abbia altro tipo di rapporto con il S.S.N. o con altre istituzioni pubbliche o private spetta per ogni ora di incarico una indennità di piena disponibilità nelle seguenti misure:

- L. 3.726 dall'1.01.1995;
- L. 3.819 dall'1.12.1995;
- L. 3.880 dall'1.01.1996;
- L. 4.016 dall'1.09.1996;
- L. 4.137 dall'1.09.1997.

5. Ai professionisti confermati ai sensi del presente accordo è attribuito un compenso aggiuntivo mensile determinato rispettivamente con i criteri di cui al comma 9 dell'art. 15 del D.P.R. 261/92, al comma 9 dell'art. 17 del D.P.R. 262/92 e al comma 5 dell'art. 16 del D.P.R. 255/88. Il compenso, nella misura corrisposta al 30 aprile 1992 è incrementato del 3.5% dal 1.1.1995, del 2.5% dal 1.12.1995, del 1.6% dal 1.1.1996, del 3.5% dal 1.9.1996 e del 3% dal 1.9.1997. Le percentuali di incremento si applicano sulla base del piede di partenza rivalutato con la precedente percentuale.

6. I compensi di cui al presente articolo sono corrisposti entro la fine del mese di competenza.

7. Ai soli fini della correntezza del pagamento dei compensi ai professionisti convenzionati si applicano le disposizioni previste per il personale dipendente dalle Unità sanitarie locali.

8. E' vietata la stipula di accordi di carattere locale che prevedano erogazioni economiche aggiuntive o integrazioni normative al presente accordo. Gli accordi o le clausole in violazione di tale divieto sono nulli.

9. Le Regioni attuano, d'intesa con le Aziende e sentiti i sindacati firmatari, forme di coordinamento tra le varie Aziende allo scopo di assicurare entro il 27 di ciascun mese la corretta corresponsione, nei confronti dei professionisti, dei compensi ai medesimi spettanti ai sensi del presente Accordo.

10. Fermo restando l'obbligo di eseguire le prestazioni di cui all'art. 8, il professionista è tenuto ad effettuare altresì gli interventi di cui al comma 1, lett. c) dello stesso articolo previsti negli allegati C,C1,C2.

11. Per l'espletamento di tali interventi al professionista è attribuito un emolumento forfettario aggiuntivo calcolato sul compenso orario dovuto ai sensi dell'art. 22, rapportato al tempo di esecuzione indicato a fianco di ciascuna prestazione.

12. In ogni caso gli emolumenti di cui al comma 11, da corrispondere con cadenza trimestrale, non possono superare nell'arco del trimestre il cinquanta per cento dei compensi orari spettanti al professionista.

13. Laddove ricorrano le condizioni per organizzare l'attività dei servizi, ivi compresa l'esecuzione delle P.P.I.P., sulla base di protocolli volti ad una gestione programmata e per obiettivi, i compensi per le prestazione di particolare impegno professionale sono corrisposti con modalità da concordare a livello locale e in misura comunque non superiore al sessanta per cento (60%) dei compensi orari spettanti al professionista.

14. Nel caso che gli obiettivi convenuti ai sensi del comma 13 non siano raggiunti per ragioni non imputabili alla volontà del professionista, i compensi per le prestazioni di particolare impegno professionale sono corrisposti nella misura e secondo le modalità di cui ai commi 11 e 12.

ART. 23

(Contributo previdenziale)

1. A favore dei professionisti incaricati ai sensi del presente accordo l'Azienda versa trimestralmente, con modalità che assicurino l'individuazione delle somme versate e del professionista cui si riferiscono, alle casse previdenziali secondo quanto previsto dalla legge 335/95 e nel rispetto delle decorrenze della stessa legge, un contributo del 22% di cui il 13% a proprio carico ed il 9% a carico di ogni singolo professionista, calcolato sul compenso tabellare di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22.

ART. 24

(Riscossione delle quote sindacali)

1. Le quote sindacali a carico degli iscritti alle Organizzazioni Sindacali di categoria sono trattenute, su delega dei professionisti, dalle Aziende sanitarie presso le quali i professionisti medesimi prestano la propria opera professionale e sono versate, mensilmente, su conti correnti postali o bancari intestati alle rispettive OO.SS.. Contestualmente, alle OO.SS., e inviato l'elenco dei professionisti a carico dei quali sono applicate le ritenute sindacali con l'indicazione dell'importo delle relative quote.
2. Eventuali variazioni delle quote e delle modalità di riscossione vengono comunicate alle Aziende sanitarie da parte delle OO.SS. nazionali di categoria.

3. I costi del servizio di esazione sono a carico delle Aziende.

ART. 25

(Diritti sindacali)

1. Al fine di favorire l'espletamento dei compiti sindacali a ciascuna organizzazione sindacale di categoria viene riconosciuta la disponibilità di: - n. 6 ore settimanali per ogni gruppo di 50 iscritti, titolari di incarico ai sensi del presente Accordo, viene comunque garantita la

disponibilità di n. 6 ore settimanali per le categorie con meno di 50 professionisti operanti a livello nazionale. Viene altresì riconosciuto un distacco totale per ogni sindacato firmatario del presente Accordo.

2. Il numero dei professionisti iscritti, titolari di incarico, è rilevato a livello regionale sulla base del numero dei professionisti a carico dei quali, per ciascun sindacato, viene effettuata la trattenuta della quota sindacale.

3. Annualmente le segreterie nazionali dei sindacati comunicano alle Regioni e alle Aziende sanitarie interessate i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità di orario accertata come sopra, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno.

4. I periodi di distacco sindacale sono valutati come attività di servizio.

ART. 26

(Esercizio del diritto di sciopero: prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione)

1. Nel settore disciplinato dal presente Accordo sono prestazioni indispensabili ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146/90, le prestazioni che l'Azienda sanitaria non sia in grado di erogare attraverso divisioni o servizi ospedalieri siti nell'ambito territoriale di competenza.

2. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, in occasione di scioperi della categoria dei professionisti convenzionati interni, i sindacati firmatari dell'Accordo concordano con le Aziende sanitarie l'astensione dallo sciopero di almeno 1 professionista per ogni giorno di durata dello sciopero.

3. Il diritto di sciopero dei professionisti convenzionati è esercitato con preavviso minimo di 15 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al preavviso, indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro.

4. I professionisti convenzionati che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo sono deferiti alla Commissione di cui all'art. 11 che adotterà le sanzioni secondo le procedure stabilite in detto articolo.

5. Le OO.SS. firmatarie si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero:

a) nel mese di agosto;

b) nei 5 giorni che precedono e nei 5 giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;

c) nei 5 giorni che precedono e nei 5 giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali;

d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio;

e) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.

6. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali, gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi.

ART. 27
(Rapporti tra i professionisti convenzionati e la dirigenza sanitaria dell'Azienda sanitaria)

1. Il Dirigente sanitario preposto, secondo la legislazione regionale in materia di organizzazione dell'Azienda sanitaria, al servizio specifico o ricomprendente l'organizzazione dell'attività svolta dal professionista, procede al controllo della corretta applicazione della convenzione, per quel che riguarda gli aspetti sanitari.

2. I professionisti convenzionati sono tenuti a collaborare con il suddetto dirigente in relazione a quanto previsto e disciplinato dalla presente convenzione.

ART. 28
(Durata dell'Accordo)

1. Il presente Accordo ha durata triennale e scade il 31.12.1997.

NORMA FINALE

1. Sono confermate ad personam le posizioni contrattuali di miglior favore gia derivanti dall'applicazione delle norme finali dei DD.PP.RR. 261/92, 255/88, 262/92.

NORMA TRANSITORIA

1. In attesa del Decreto di riconoscimento degli Enti previdenziali, le somme di cui all'art. 23 sono versate, con le stesse modalità, ai rispettivi Enti esponenziali secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1, del Decreto Legislativo 103/96.

2. Gli Enti esponenziali provvederanno a riversare dette somme agli Enti previdenziali entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto di riconoscimento.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.1

1. Le parti dichiarano che la dizione "Azienda" utilizzata nel presente Accordo è indifferentemente riferita ad Azienda U.S.L. e/o Azienda ospedaliera.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.2

1. Le parti si impegnano, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente Accordo, a ricercare idonee soluzioni atte a definire la conferma nell'incarico a tempo indeterminato di quei professionisti psicologi che alla data del 16/04/1992 intrattenevano rapporti professionali orari accesi dopo la data del 10/07/1991 con le UU.SS.LL., nonché di quei professionisti psicologi titolari di incarichi convenzionali a rapporto orario presso Comuni o Province di cui alla norma finale n.1 dell'A.C.N. recepito con il D.P.R. 13 marzo 1992, n.261.

ELENCO DELLE PARTI FIRMATARIE DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON I BIOLOGI, I CHIMICI E GLI PSICOLOGI AMBULATORIALI:

Regione Abruzzo:	DEL COLLE
Regione Emilia-Romagna:	BISSONI
Regione Lazio:	COSENTINO
Regione Lombardia:	BORSANI
Regione Marche:	MASCIONI
Regione Piemonte:	D'AMBROSIO
Regione Sicilia:	PAGANO
Regione Toscana:	MARTINI
Regione Umbria:	DI BARTOLO
Regione Veneto:	BRAGHETTO
Regione Campania:	CALABRO'
S.N.U.B.C.I.:	VITALE
S.N.A.B.I.L.P.:	LANDI
F.I.O.S.P. - S.N.U.B.A.L.P.:	MARINO
	IACOPONI
U.Sin.C.I.:	RAMPINO
A.U.P.I.:	MOSCARA
	SARDI
S.I.C.U.S.:	TIRONE
S.I.Chi.L.P.:	RIBEZZO
FP C.G.I.L.:	DI BERTO
U.I.L.:	RODOLICO
C.I.S.L.:	TONELLI

Allegato A
(Biologi)

All'Assessorato alla Sanità della
Regione

Raccomandata A.R.

Oggetto: Domanda di inclusione nella graduatoria della Regione ....
per il conferimento degli incarichi di sostituzione a tempo determinato in qualità di Biologo presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale si sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale.

Il sottoscritto Dott.
nato a (Prov. di.........................) il
residente in ....(Prov. di ....)
via C.A.P.

tel
Laureato in il
iscritto all'Ordine Nazionale dei Biologi dal ....
chiede ai sensi del vigente accordo collettivo nazionale di essere incluso per l'anno ....
nella graduatoria relativa alla
Regione .... nel cui ambito territoriale intende ottenere incarico di sostituzione a tempo determinato in qualità di Biologo ambulatoriale..

A tal fine dichiara di essere in possesso dei titoli e requisiti indicati nell'allegato foglio notizie ed acclude idonea documentazione.

Data FIRMA

Foglio notizie
(Allegato A Biologi)

Da allegare alla domanda di inclusione in graduatoria per l'anno ....

Il sottoscritto Dott.
nato a (Prov. di.......................) il
con recapito professionale in .... (Prov. di ....)
via .... n. C.A.P.

tel ..../..................

DICHIARA

di possedere i seguenti titoli:

A) TITOLI ACCADEMICI

1) Laurea in con voto /.........
conseguita il .... presso l'università di

2) Specializzazioni:

1) .... conseguita il

presso l'università di

2) .... conseguita il

presso l'università di ....

B) TITOLI DI STUDIO

Corsi di perfezionamento o aggiornamento in una delle discipline della Biologia, di durata non inferiore a 30 ore o a 4 giorni, formalmente documentati con attestazione di frequenza. Non sono valutabili i corsi di aggiornamento obbligatori per contratto o convenzione.

- corso in seguito dal al per complessive
ore/giorni/anni presso

- corso in seguito dal al per complessive
ore/giorni/anni presso

- corso in seguito dal al per complessive
ore/giorni/anni presso

- corso in seguito dal al per complessive
ore/giorni/anni presso

- corso in seguito dal al per complessive
ore/giorni/anni presso

- corso in seguito dal al per complessive ore/giorni/anni presso

- corso in seguito dal al per complessive ore/giorni/anni presso ....

- corso in seguito dal al per complessive ore/giorni/anni presso

- corso in seguito dal al per complessive ore/giorni/anni presso

C) TITOLI PROFESSIONALI:

1) Attività professionale prestata in qualità di Biologo presso strutture del SSN, Comuni, Province, Regioni, Istituti universitari, Enti privati equiparati ai sensi di legge, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Enti ed istituti pubblici di ricerca, Enti privati.

Dal .... al presso ....
nel servizio di ....con la qualifica di

Dal al presso ....
nel servizio di ....con la qualifica di

Dal al presso
nel servizio di ....con la qualifica di

2) Attività professionale in qualità di Biologo volontario presso strutture pubbliche, regolarmente deliberata dall'Ente.

- Dal al presso ....
nel servizio di ....con la qualifica di

- Dal al presso
nel servizio di ....con la qualifica di

3) Idoneità in pubblico concorso:

Concorso a
presso nell'anno
(valutabile solo la prima idoneità)

D) ANZIANITA' DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE

Iscritto all'Ordine Nazionale dei Biologi dal ....

DICHIARA ancora di

non incorrere in nessuna delle incompatibilità previste dall' art 7 del presente Accordo; si impegna comunque a fare cessare eventuali incompatibilità prima del conferimento dell'incarico.

ALLEGATO B
(Biologi)

TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE REGIONALI DI CUI ALL'ART 4 DELL'ACCORDO

A) TITOLI ACCADEMICI:

1) Laurea con voto	110 e Lode	Punteggio 3
	110	1,8
	da 100 a 109	1,2

2) Specializzazioni:

a) per la prima specializzazione: Punteggio 3

b) per ogni ulteriore specializzazione: Punteggio 1,2

c) Specializzazione conseguita con il massimo dei voti Punteggio 0,80
(una sola volta)

B) TITOLI DI STUDIO

Corsi di perfezionamento o di aggiornamento in una delle discipline della Biologia.

- per ogni corso della durata minima di 30 ore o di 4 giorni Punteggio 0,10
- per ogni corso superiore a 120 ore o a 6 mesi Punteggio 0,40
- per ogni corso superiore a 250 ore o a 1 anno Punteggio 0,50 per anno
  fino ad un massimo di 2 punti

C) TITOLI PROFESSIONALI

1) Attività professionale prestata in qualità di Biologo con regolare contratto di lavoro retribuito, presso strutture del SSN, Comuni, Province, Regioni, Istituti universitari, Enti privati equiparati ai sensi di legge, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Enti ed istituti pubblici di ricerca, strutture private.
Punteggio 1,20

2) Attività professionale in qualità di Biologo volontario presso strutture pubbliche, regolarmente deliberata dall'Ente.
Punteggio 0,70

Il punteggio per i titoli professionali di cui al presente punto C), è da computare in riferimento ad ogni anno di attività ed è frazionabile in dodicesimi; frazioni di mese superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero. Lo stesso puntegio non è cumulabile se riferito a prestazioni svolte contemporaneamente; in tal caso è valutata solo l'attività che comporta il punteggio più alto.

3) Idoneità in un pubblico concorso come Biologo 0,05
E' valutabile solo la prima delle idoneità possedute

D) ANZIANITA' DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE PER UN MASSIMO DI 10 ANNI

per ogni anno 0,10

Il Punteggio previsto per l'anzianità di iscrizione all'Ordine si riferisce ad ogni anno di iscrizione ed è frazionabile in dodicesimi.
Frazioni di mese superiori a quindici giorni sono computate come mese intero.

ELENCO DELLE SCUOLE UNIVERSITARIE DI SPECIALIZZAZIONE

1. Analisi chimico-cliniche
2. Biochimica e chimica clinica
3. Biochimica marina
4. Biochimica analitica
5. Biotecnologie
6. Chimica biologica
7. Chimica analitica
8. Chimica e tecnologie alimentari
9. Citogenetica umana
10. Economia sistema agroalimentare
11. Endocrinologia sperimentale
12. Farmacognosia (esercizio sanitario, ricerca applicata all'industria)
13. Farmacologia applicata
14. Farmacologia
15. Fisiologia e scienza dell'alimentazionz
16. Fitopatologia
17. Genetica
18. Genetica medica
19. Igiene
20. Igiene e medicina preventiva
21. Igiene e medicna preventiva con orientamento di "laboratorio di sanità pubblica"
22. Immunologia diagnostica
23. Microbiologia
24. Microbiologia applicata
25. Microbiologia medica
26. Microbiologia e virologia
27. Patologia generale
28. Scienza dell'alimentazione
29. Scienza e tecnologie cosmetiche
30. Scienza e tecnica piante officinali
31. Scienza e tecnica piante medicinali
32. Statistica sanitaria
33. Statistica medica (orientamento epidemiologico)
34. Statistica medica
35. Tecniche microbiologiche
36. Tecniche biomediche
37. Tecnologie alimentari
38. Tossicologia
39. Tossicologia forense
40. Virologia

ALLEGATO C
(Biologi)

Prestazioni di particolare impegno professionale che possono essere effettuate dai biologi ambulatoriali:

1) Metodi ELISA ed EIA	15' per ciascuna determinazione
2) Markers epatite ed HIV	15' per ciascuna determinazione
3) Toxo	15' per ciascuna determinazione
4) Rubeo	15' per ciascuna determinazione
5) Pap test	15' per ciascuna determinazione
6) Dosaggi di farmaci, morfina e derivati	15' per ciascuna determinazione
7) Metodi RIA	15' per ciascuna determinazione
8) Indagini citogenetiche	60' per ciascuna determinazione
9) Tecniche di biologia molecolare	30' per ciascuna determinazione
10) Test di mutagenesi e valutazione degli indici biotici relativamente all'igiene ambientale	30' per ciascuna determinazione
11) Protocollo dietetico computerizzato	30' per ciascuna determinazione
12) Protocollo per dieta	15' per ciascuna determinazione

Le maggiorazioni di orario, dovute ai sensi dell'art.22, vengono ripartite, in misura proporzionale al numero delle ore di incarico di cui ciascuno é titolare, fra tutti i professionisti laureati addetti al laboratorio nel quale le prestazioni vengono eseguite.

ALLEGATO D
(Biologi)

ALL'ASSESSORATO REGIONALE
ALLA SANITA' DELLA REGIONE

AL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA

Raccomandata A.R.

Oggetto: Dichiarazione ex art 8 dell'Accordo
(da inviare entro il 15 Febbraio di ogni anno)
Il sottoscritto Dott.
nato a .... (Prov. di.........................) il
residente in ....(Prov. di ....)
via .... C.A.P.

tel
laueato in il ....
iscritto all'Ordine degli Biologi dal.......................................

DICHIARA

ai sensi dell'art 8, comma 1 punto f, dell'Accordo Collettivo Nazionale di essere titolare di incarico a tempo indeterminato come Biologo Ambulatoriale dal ....

Attualmente in servizio presso :
1) Azienda per n. ore settimanali ,
nella seguente struttura .... tel ....

2) Azienda per n. ore settimanali ,
nella seguente struttura tel

3) Azienda per n. ore settimanali ,
nella seguente struttura tel
Dichiara di () essere () non essere
titolare di altro rapporto di lavoro
() avere () non avere diritto al compenso di piena disponibilità.
DICHIARA inoltre di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art 7 del presente Accordo.
Data FIRMA

Allegato A1
(Chimici)

All'Assessorato alla Sanità della
Regione

Raccomandata A.R.

Oggetto: Domanda di inclusione nella graduatoria della Regione ....
per il conferimento degli incarichi di sostituzione a tempo determinato in qualità di Chimico presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale

Il sottoscritto Dott.
nato a (Prov. di.........................) il
residente in ....(Prov. di ....)
via C.A.P.

tel
Laureato in il
iscritto all'Ordine dei Chimici di .... dal ....
chiede ai sensi del vigente Accordo Collettivo Nazionale di essere incluso per l'anno ....
nella graduatoria relativa alla
Regione .... nel cui ambito territoriale intende ottenere incarico di sostituzione a tempo determinato in qualità di Chimico ambulatoriale..

A tal fine dichiara di essere in possesso dei titoli e requisiti indicati nell'allegato foglio notizie ed acclude idonea documentazione.

Data FIRMA

Foglio notizie
(Allegato A1 Chimici)

Da allegare alla domanda di inclusione in graduatoria per l'anno ....

Il sottoscritto Dott. ....
nato a (Prov. di........................) il
con recapito professionale in (Prov. di ....)
via n. C.A.P.

tel ..../..................

DICHIARA

di possedere i seguenti titoli:

A) TITOLI ACCADEMICI

1) Laurea in con voto /..........
conseguita il presso l'università di

2) Specializzazioni:

1) conseguita il

presso l'università di

2) conseguita il ....

presso l'università di

B) TITOLI DI STUDIO

Corsi di perfezionamento o aggiornamento in una delle discipline della Chimicia, di durata non inferiore a 30 ore o a 4 giorni, formalmente documentati con attestazione di frequenza. Non sono valutabili i corsi di aggiornamento obbligatori per contratto o convenzione.

- corso in seguito dal al per complessive ore/giorni/anni presso
- corso in seguito dal al per complessive ore/giorni/anni presso
- corso in seguito dal al per complessive ore/giorni/anni presso
- corso in seguito dal al .... per complessive ore/giorni/anni presso
- corso in seguito dal al .... per complessive ore/giorni/anni presso ....

- corso in seguito dal al per complessive ore/giorni/anni presso

- corso in seguito dal al per complessive ore/giorni/anni presso

- corso in seguito dal al per complessive ore/giorni/anni presso

- corso in seguito dal al per complessive ore/giorni/anni presso

C) TITOLI PROFESSIONALI:

1)Attività professionale prestata in qualità di Chimico presso strutture del SSN, Comuni, Province, Regioni, Istituti universitari, Enti privati equiparati ai sensi di legge, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Enti ed istituti pubblici di ricerca, Enti privati.

Dal al presso
nel servizio di ....con la qualifica di

Dal al presso
nel servizio di ....con la qualifica di

Dal al presso
nel servizio di ....con la qualifica di

2) Attività professionale in qualità di Chimico volontario presso strutture pubbliche, regolarmente deliberata dall'Ente.

-Dal al presso ....
nel servizio di ....con la qualifica di

-Dal al presso
nel servizio di ....con la qualifica di

3) Idoneità in pubblico concorso:

Concorso a
presso nell'anno
(valutabile solo la prima idoneità)

D) ANZIANITA' DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE

Iscritto all'Ordine degli Chimici di .... dal
....

DICHIARA ancora di

non incorrere in nessuna delle incompatibilità previste dall'art 7 del presente Accordo; si impegna comunque a fare cessare eventuali incompatibilità prima del conferimento dell'incarico.

Documenti allegati, in regola con le norme vigenti in materia, comprovanti quanto dichiarato nel presente foglio notizie.

1 ________________________________

2 ________________________________

3 ________________________________

4 ________________________________

5 ________________________________

6 ________________________________

7 ________________________________

8 ________________________________

9 ________________________________

10 ________________________________

Data FIRMA

ALLEGATO B1
(Chimici)

TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE REGIONALI DI CUI ALL'ART 4 DELL'ACCORDO

A) TITOLI ACCADEMICI:

1) Laurea con voto 110 e Lode Punteggio 3
110 1,8
da 100 a 109 1,2

2) Specializzazioni:

a) per la prima specializzazione Punteggio 3

b) per ogni ulteriore specializzazione universitaria:
Punteggio 1,2

ç) Specializzazione conseguita con il massimo dei voti
Punteggio 0,80
(una sola volta)

B) TITOLI DI STUDIO

Corsi di perfezionamento o di aggiornamento in una delle discipline della Chimica.

- per ogni corso della durata minima di 30 ore o di 4 giorni
Punteggio 0,10
- per ogni corso superiore a 120 ore o a 6 mesi
Punteggio 0,40

- per ogni corso superiore a 250 ore o a 1 anno
Punteggio 0,50 per anno
fino ad un massimo di 2 punti

C) TITOLI PROFESSIONALI

1) Attività professionale prestata in qualità di Chimico con regolare contratto di lavoro retribuito, presso strutture del SSN, Comuni, Province, Regioni, Istituti universitari, Enti privati equiparati ai sensi di legge, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Enti ed istituti pubblici di ricerca, strutture private.
Punteggio 1,20

2) Attività professionale in qualità di Chimico volontario presso strutture pubbliche, regolardmente deliberata dall'Ente.
Punteggio 0,70

Il punteggio per i titoli professionali di cui al presente punto C), è da computare in riferimento ad ogni anno di attività ed è frazionabile in dodicesimi; frazioni di mese superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero. Lo stesso puntegio non è cumulabile se riferito a prestazioni svolte contemporaneamente; in tal caso è valutata solo l'attività che comporta il punteggio più alto.

3) Idoneità in un pubblico concorso come Chimico 0,05
E' valutabile solo la prima delle idoneità possedute

D) ANZIANITA' DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE PER UN MASSIMO DI 10 ANNI

per ogni anno 0,10

Il Punteggio previsto per l'anzianità di iscrizione all'Ordine si riferisce ad ogni anno di iscrizione ed è frazionabile in dodicesimi.
Frazioni di mese superiori a quindici giorni sono computate come mese intero.

ALLEGATO C1
(Chimici)

Prestazioni di particolare impegno professionale che possono essere effettuate dai Chimici ambulatoriali:

1) Metodi ELISA ed EIA	15' per ciascuna determinazione
2) Markers epatite ed HIV	15' per ciascuna determinazione
3) Toxo	15' per ciascuna determinazione
4) Rubeo	15' per ciascuna determinazione
5) Processi di derivatizzazione	15' per ciascuna determinazione
6) Dosaggi di farmaci, morfina e derivati	15' per ciascuna determinazione
7) Metodi RIA	15' per ciascuna determinazione
8) Gas cromatografia spettrometria di massa	20' per ciascuna determinazione
9) HPLC spettrometria di massa	20' per ciascuna determinazione
10) Spettrofotometria di assorbimento atomico	30' per ciascuna determinazione
11) Microscopia ottica con contrasto di fase	30' per ciascuna determinazione

Le maggiorazioni di orario, dovute ai sensi dell'art.22, vengono ripartite, in misura proporzionale al numero delle ore di incarico di cui ciascuno è titolare, fra tutti i professionisti laureati addetti al laboratorio nel quale le prestazioni vengono eseguite.

ALLEGATO D
(CHIMICI)

ALL'ASSESSORATO REGIONALE
ALLA SANITA' DELLA REGIONE

AL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA

Raccomandata A.R.

Oggetto: Dichiarazione ex art 8 dell'Accordo ....
(da inviare entro il 15 Febbraio di ogni anno)
Il sottoscritto Dott.
nato a (Prov. di........................) il
residente in ....(Prov. di ....)
via C.A.P.

tel
laueato in il
iscritto all'Ordine degli Chimici dal.......................................

DICHIARA

ai sensi dell'art 8, comma 1 punto f, dell'Accordo Collettivo Nazionale di essere titolare di incarico a tempo indeterminato come Chimico Ambulatoriale dal ....

Attualmente in servizio presso :
1) Azienda per n. ore settimanali ,
nella seguente struttura tel

2) Azienda per n. ore settimanali ,
nella seguente struttura tel

3) Azienda per n. ore settimanali ,
nella seguente struttura tel
Dichiara di () essere () non essere
titolare di altro rapporto di lavoro
() avere () non avere diritto al compenso di piena disponibilità.
DICHIARA inoltre di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art 7 del presente Accordo
Data FIRMA

ELENCO DELLE SCUOLE UNIVERSITARIE DI SPECIALIZZAZIONE

1. Analisi chimico-cliniche
2. Biochimica e chimica clinica
3. Biochimica marina
4. Biochimica analitica
5. Biotecnologie
6. Chimica clinica
7. Chimica analitica
8. Chimica e tecnologie alimentari
9. Citogenetica umana
10. Economia sistema agroalimentare
11. Endocrinologia sperimentale
12. Farmacognosia (esercizio sanitario, ricerca applicata all'industria)
13. Farmacologia applicata
14. Farmacologia
15. Fisiologia e scienza dell'alimentazionz
16. Fitopatologia
17. Genetica
18. Genetica medica
19. Igiene
20. Igiene e medicina preventiva
21. Igiene e medicna preventiva con orientamento di "laboratorio di sanità pubblica"
22. Immunologia diagnostica
23. Microchimicia
24. Microchimicia applicata
25. Microchimicia medica
26. Microchimicia e virologia
27. Patologia generale
28. Scienza dell'alimentazione
29. Scienza e tecnologie cosmetiche
30. Scienza e tecnica piante officinali
31. Scienza e tecnica piante medicinali
32. Statistica sanitaria
33. Statistica medica (orientamento epidemiologico)
34. Statistica medica
35. Tecniche microchimiciche
36. Tecniche biomediche
37. Tecnologie alimentari
38. Tossicologia
39. Tossicologia forense
40. Virologia
41. Conserve alimentari di origine vegetale
42. Applicazioni biotecnologiche
43. Metodologie chimiche di controllo e di analisi
44. Tecnologie chimiche di processo
45. Sicurezza e protezione industriale
46. Viticultura ed enologia
47. Istochimica e citochimica

Allegato A2
(Psicologi)

All'Assessorato alla Sanità della
Regione ....

Raccomandata A.R.

Oggetto: Domanda di inclusione nella graduatoria della Regione ....
per il conferimento degli incarichi di sostituzione a tempo determinato
in qualità di psicologo presso le strutture del Servizio Sanitario
Nazionale ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale.

Il sottoscritto Dott. ....
nato a .... (Prov. di.......................) il ....
residente in ....(Prov. di ....)
via .... C.A.P. ....
tel ....
Laureato in .... il ....
iscritto all'Ordine degli Psicologi della Regione .... dal ....
chiede ai sensi del presente accordo collettivo nazionale di essere
incluso per l'anno .... nella graduatoria relativa alla
Regione .... nel cui ambito territoriale intende
ottenere incarico di sostituzione a tempo determinato in qualità di
psicologo ambulatoriale..

A tal fine dichiara di essere in possesso dei titoli e requisiti indicati
nell'allegato foglio notizie ed acclude idonea documentazione.

Data .... FIRMA

Foglio notizie
(Psicologi)

Da allegare alla domanda di inclusione in graduatoria per l'anno

Il sottoscritto Dott. ....
nato a .... (Prov. di........................) il ....
con recapito professionale in .... (Prov. di ....)
via .... n. .... C.A.P. ....
tel ..../..................

DICHIARA

di possedere i seguenti titoli:

A) TITOLI ACCADEMICI

1) Laurea in .... con voto .... /.........
conseguita il .... presso l'università di ....

2) Specializzazioni:

- Psicoterapia
  a) Riconosciuta ex art 35 della Legge 56/89 , autorizzata dall'Ordine degli Psicologi della Regione .... in data ....
  b) Conseguita ex art 3 della Legge 56/89, in data .... presso ....

- Altre Specializzazioni Universitarie
  1) .... conseguita il ....

  presso l'università di ....

  2) .... conseguita il ....

  presso l'università di ....

C) TITOLI PROFESSIONALI

1) Attività professionale prestata in qualità di psicologo presso strutture del SSN, Comuni, Province, Regioni, Istituti universitari, Enti privati equiparati ai sensi di legge, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Enti ed istituti pubblici di ricerca, strutture private.

Dal .... al .... presso .... nel
servizio di ....con la qualifica di ....

Dal .... al .... presso .... nel
servizio di ....con la qualifica di ....

Dal .... al .... presso .... nel
servizio di ....con la qualifica di ....

2) Attività professionale in qualità di psicologo volontario presso strutture pubbliche, regolarmente deliberata dall'ente.

-Dal .... al .... presso .... nel
servizio di ....con la qualifica di ....

Dal .... al .... presso .... nel
servizio di ....con la qualifica di ....

3) Idoneità in pubblico concorso:

Concorso a : ....
presso .... nell'anno ....
(valutabile solo la prima idoneità)

D) ANZIANITA' DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE

Iscritto all'Ordine degli psicologi della Regione .... dal
....

DICHIARA ancora di

non incorrere in nessuna delle incompatibilità previste dall' art 7 del presente Accordo Collettivo nazionale; si impegna comunque a fare cessare eventuali incompatibilità prima del conferimento dell'incarico.

Documenti allegati, in regola con le norme vigenti in materia, comprovanti quanto dichiarato nel presente foglio notizie:

1 ____

2 ____

3 ____

4 ____

5 ____

6 ____

7 ____

8 ____

9 ____

10 ____

Data .... FIRMA ....

ALLEGATO B2
(Psicologi)

TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE REGIONALI DI CUI ALL'ART 4 DELL'ACCORDO

A) TITOLI ACCADEMICI:

1) Laurea con voto	110 e Lode	Punteggio 3
	110	1,8
	da 100 a 109	1,2

2) Specializzazioni:

a) psicoterapia: riconosciuta ex art. 3 o 35 della Legge 56/89
Punteggio 3

b) per ogni ulteriore specializzazione universitaria:
Punteggio 1,2

c) Specializzazione conseguita con il massimo dei voti
Punteggio 0,80
(una sola volta)

B) TITOLI DI STUDIO

Corsi di perfezionamento o di aggiornamento in una delle discipline della psicologia o della psicoterapia.

- per ogni corso della durata minima di 30 ore o di 4 giorni
Punteggio 0,10
- per ogni corso superiore a 120 ore o a 6 mesi
Punteggio 0,40

- per ogni corso superiore a 250 ore o a 1 anno
Punteggio 0,50 per anno
fino ad un massimo di 2 punti

C) TITOLI PROFESSIONALI

1) Attività professionale prestata in qualità di psicologo con regolare contratto di lavoro retribuito, presso strutture del SSN, Comuni, Province, Regioni, Istituti universitari, Enti privati equiparati ai sensi di legge, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Enti ed istituti pubblici di ricerca, strutture private.

Punteggio 1,20

2) Attività professionale in qualità di psicologo volontario presso strutture pubbliche, regolarmente deliberata dall'ente.

Punteggio 0,70

Il punteggio per i titoli professionali di cui al presente punto C), è da computare in riferimento ad ogni anno di attività ed è frazionabile in dodicesimi; frazioni di mese superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero. Lo stesso punteggio non è cumulabile se riferito a prestazioni svolte contemporaneamente; in tal caso è valutata solo l'attività che comporta il punteggio più alto.

3) Idoneità in un pubblico concorso come psicologo 0,05
E' valutabile solo la prima delle idoneità possedute

D) ANZIANITA' DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE PER UN MASSIMO DI 10 ANNI

per ogni anno 0,10

Il Punteggio previsto per l'anzianità di iscrizione all'Ordine si riferisce ad ogni anno di iscrizione ed e frazionabile in dodicesimi.
Frazioni di mese superiori a quindici giorni sono computate come mese intero.

ALLEGATO C2
(Psicologi)

Prestazioni di particolare impegno professionale

a) Test Psicoattitudinali, Scale di Intelligenza	15'
b) Test proiettivi, Questionari di Personalità	20'
c) Stesura di relazioni, perizie e progetti	25'
d) Incontro di educazione alla salute rivolti a gruppi	15'
e) Seduta di psicoprofilassi al parto	10'
f) Conduzione di ricerche ed indagini statistico-epidemiologiche	25'

ALLEGATO D2
(PSICOLOGI)

ALL'ASSESSORATO REGIONALE
ALLA SANITA' DELLA REGIONE
....

AL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ....

Raccomandata A.R.

Oggetto: Dichiarazione ex art 8 dell'Accordo
(da inviare entro il 15 Febbraio di ogni anno)

Il sottoscritto Dott. ....
nato a .... (Prov. di.......................) il ....
residente in ....(Prov. di ....)
via .... C.A.P. ....
tel ....
laureato in .... il ....
iscritto all'Ordine degli Psicologi della Regione ....

DICHIARA
ai sensi dell'art 8, comma 1 punto f, dell'Accordo Collettivo Nazionale di essere titolare di incarico a tempo indeterminato come Psicologo Ambulatoriale dal ....

Attualmente in servizio presso
1) Azienda .... per n. .... ore settimanali ,
nella seguente struttura .... tel ....

2) Azienda .... per n. .... ore settimanali ,
nella seguente struttura .... tel ....

3) Azienda .... per n. .... ore settimanali ,
nella seguente struttura .... tel ....

Dichiara di () essere () non essere
titolare di altro rapporto di lavoro
() avere () non avere diritto al compenso di piena disponibilità.
DICHIARA inoltre di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art 7 dell'Accordo Collettivo Nazionale

Data .... FIRMA ....

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE AL DECRETO

Note alle premesse:

— Il testo del comma 8 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517/1993, è il seguente:

«8. Le unità sanitarie locali, in deroga a quanto previsto dai precedenti commi 5 e 7, *utilizzano il personale sanitario in servizio alla* data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo 1992, n. 262 e 18 giugno 1988, n. 255. Esclusivamente per il suddetto personale valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Entro il triennio indicato al comma 7 le regioni possono inoltre individuare aree di attività specialistica che, ai fini del miglioramento del servizio richiedano, l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini i medici specialisti ambulatoriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, che alla data del 31 dicembre 1992, svolgevano esclusivamente attività ambulatoriale da almeno cinque anni con incarico orario non inferiore a ventinove ore settimanali e che alla medesima data non avevano altro tipo di rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, sono inquadrati a domanda, previo giudizio di idoneità, nel primo livello dirigenziale del ruolo medico in soprannumero. Con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della sanità di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica sono determinati i tempi, le procedure e le modalità per lo svolgimento dei giudizi di idoneità».

— L'art. 48 della legge n. 833/1978, istitutivo del Servizio sanitario nazionale, reca norme relative al «Personale a rapporto convenzionale».

— Il testo del comma 9 dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è il seguente:

«9. La delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il comparto del personale del Servizio sanitario nazionale ed il personale sanitario a rapporto convenzionale è costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Partecipano i rappresentanti dei Ministeri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e, limitatamente al rinnovo dei contratti del Dipartimento della funzione pubblica, designati dai rispettivi Ministri. La delegazione ha sede presso la segreteria della Conferenza permanente, con un apposito ufficio a quale è preposto un dirigente generale del Ministero della sanità a tal fine collocato fuori ruolo. Ai fini di quanto previsto dai commi ottavo e nono dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, come sostituiti dall'art. 18 della legge 12 giugno 1990, n. 146, la delegazione regionale trasmette al Governo l'ipotesi di accordo entro quindici giorni dalla stipula».

— Il testo del comma 1 dell'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 74 *(Norme abrogate)*. — Art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, limitatamente alla disciplina sui contratti di lavoro riguardanti i dipendenti della amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale».

— Il testo della lettera *d)* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a)-c) (Omissis);

d) l'organizzazione e il conferimento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni della legge».

— La legge 12 giugno 1990, n. 146, reca: «Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge».

Nota all'art. 1:

— Per il testo del comma 8 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502/1992 vedi nelle note alle premesse.

NOTE ALL'ACCORDO

Note alla dichiarazione preliminare:

— L'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, reca: «Organizzazione delle unità sanitarie locali». Si riporta il testo del comma 1:

«1. L'unità sanitaria locale è azienda dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, fermo restando il diritto-dovere degli organi rappresentativi di esprimere il bisogno socio-sanitario delle comunità locali».

— L'art 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, reca: «Aziende ospedaliere e presidi ospedalieri». Si riporta il testo del comma 1:

«1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmettono al Ministero della sanità le proprie indicazioni ai fini della conseguente individuazione degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione da costituire in azienda ospedaliera avuto riguardo a quanto previsto al comma 2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministro della sanità, attenendosi alle indicazioni pervenute dalle regioni previa verifica dei requisiti e, in mancanza, sulla base di proprie valutazioni, formula le proposte al Consiglio dei Ministri, il quale individua gli ospedali da costituire in azienda ospedaliera. Entro sessanta giorni dalla data della deliberazione del Consiglio dei Ministri le regioni costituiscono in azienda con personalità giuridica pubblica e con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica i predetti ospedali. Con le stesse procedure si provvede alla costituzione in aziende di ulteriori ospedali in possesso dei requisiti richiesti, dopo la prima attuazione del presente decreto. Gli ospedali costituiti in azienda ospedaliera hanno gli stessi organi previsti per l'unità sanitaria locale, nonché il direttore amministrativo, il direttore sanitario ed il consiglio dei sanitari con le stesse attribuzioni indicate nell'art. 3. Nel consiglio dei sanitari è garantita la presenza dei responsabili di dipartimento La gestione delle aziende ospedaliere è informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basati sulle prestazioni effettuate».

Note all'art. 1:

— Per l'art. 48 della legge n. 833/1978 v. nelle note alle premesse del decreto.

— Per il testo del comma 8 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, v. nelle note alle premesse del decreto.

— Il D.P.R. n. 262/1992 reca: «Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi ambulatoriali». Il testo dell'art. 1 è il seguente:

«Art. 1. — Il presente accordo regola in conformità all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il rapporto di lavoro convenzionale autonomo, coordinato e continuativo, che si instaura nell'ambito del Servizio sanitario nazionale tra le unità sanitarie locali e i biologi — di seguito denominati anche professionisti — ai quali siano conferiti incarichi per l'esecuzione a livello ambulatoriale delle prestazioni professionali proprie della categoria (art. 3 legge n. 396 del 24 maggio 1967; D.M. 27 marzo 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 3 aprile 1978 e successive modificazioni e integrazioni, anche ai fini della promozione e della salvaguardia della salubrità e dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di lavoro per la prevenzione delle malattie e degli infortuni, nonché ai fini dell'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale che attengono alla salute dell'uomo).

2. Il rapporto con il Servizio sanitario nazionale è da intendersi unico a tutti gli effetti anche se il professionista svolge la propria attività per conto di più unità sanitarie locali.

3. Ai biologi di cui al presente accordo è riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale al di fuori di vincoli gerarchici».

— Il D.P.R n. 255/1988 reca: «Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i chimici ambulatoriali, sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833». Il testo dell'art. 1 è il seguente:

«Art. 1. — Il presente accordo regola, in conformità all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato che si instaura nell'ambito del Servizio sanitario nazionale tra le UU.SS.LL. e i chimici — di seguito denominati "professionisti" — ai quali siano conferiti incarichi per l'esecuzione, negli ambulatori direttamente gestiti dalle UU.SS.LL. delle prestazioni professionali proprie della categoria (regio decreto 1° marzo 1928, n. 842; legge 25 aprile 1938, n. 897; legge 19 luglio 1957, n. 679, e successive modificazioni e integrazioni; legge 20 marzo 1975, n. 56), anche ai fini della promozione e della salvaguardia della salubrità e dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di lavoro per la prevenzione delle malattie e degli infortuni, nonché ai fini dell'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale che attengono alla salute dell'uomo.

2. Il rapporto con il Servizio sanitario nazionale è da intendersi unico a tutti gli effetti anche se il professionista svolge la propria attività per conto di più UU.SS.LL.».

— Il D.P.R. n.261/1992 reca: «Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli psicologi ambulatoriali». Il testo dell'art. 1 è il seguente:

«Art. 1. — 1. Il presente accordo regola, in conformità all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato esistente nell'ambito del Servizio sanitario nazionale tra le unità sanitarie locali e i professionisti iscritti negli albi degli psicologi ai quali siano confermati ai sensi dell'art. 2 gli incarichi di cui i medesimi siano titolari per lo svolgimento, nei servizi delle unità sanitarie locali, delle attività proprie della professione di psicologo secondo la legge 18 febbraio 1989, n. 56.

2. Il rapporto con il Servizio sanitario nazionale è da intendersi unico a tutti gli effetti anche se lo psicologo svolge la propria attività per conto di più unità sanitarie locali».

Note all'art. 2:

— Per il D.P.R. 13 marzo 1992, n. 262, v. nelle note all'art. 1.

— Per il D.P.R. 18 giugno 1988, n. 255, v. nelle note all'art. 1.

— Per il D.P.R. 13 marzo 1992, n. 261, v. nelle note all'art. 1.

Note all'art. 7:

— Il testo del sesto comma dell'art. 48 della legge n. 833/1978 è il seguente:

«L'incompatibilità con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche. Per quanto invece attiene a rapporto di lavoro si applicano le norme previste al precedente punto 4)».

— Il comma 7 dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è il seguente:

«7. Con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale è altresì incompatibile con l'esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso. L'accertamento delle incompatibilità compete, anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse, all'amministratore straordinario della unità sanitaria locale al quale compete altresì l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Le situazioni di incompatibilità devono cessare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 1° gennaio 1993, al personale medico con rapporto di lavoro a tempo definito, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e garantito il passaggio, a domanda, anche in soprannumero, al rapporto di lavoro a tempo pieno. In corrispondenza dei predetti passaggi si procede alla riduzione delle dotazioni organiche, sulla base dei diverso rapporto orario, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. L'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale è compatibile col rapporto unico d'impiego, purché espletato fuori dall'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con l'esclusione di strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale di cui all'art. 102 dei decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Per detto personale all'accertamento delle incompatibilità provvedono le autorità accademiche competenti. Resta valido quanto stabilito dagli articoli 78, 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384. In sede di definizione degli accordi convenzionali di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è definito il campo di applicazione del principio di unicità del rapporto di lavoro a valere tra i diversi accordi convenzionali».

Note all'art. 8:

— Per l'art. 1 del D.P.R. n. 262/1992 v. nelle note all'art. 1.

— Per l'art. 1 del D.P.R. n. 255/1988 v. nelle note all'art. 1.

— Per l'art. 1 del D.P.R. n. 261/1992 v. nelle note all'art. 1.

Nota all'art. 9:

— Per l'art. 8, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, v. nelle note alle premesse del decreto.

Note all'art. 14:

— La legge 30 dicembre 1971, n. 1204, reca: «Tutela delle lavoratrici madri». Il testo dell'art. 4 è il seguente:

«Art. 4. — È vietato adibire al lavoro le donne:

a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;

b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;

c) durante i tre mesi dopo il parto.

L'astensione obbligatoria dal lavoro è anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.

Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali».

— Il testo dell'art. 5 della citata legge n. 1204/1971 è il seguente:

«L'ispettorato del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera *a)* del precedente articolo, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dall'ispettorato stesso, per i seguenti motivi:

a) nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;

b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo il disposto del precedente art. 3».

Nota all'art. 26:

— Il comma 2 dell'art. 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è il seguente:

«Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, nel rispetto del diritto di sciopero e delle finalità indicate dal comma 2 dell'art. 1, ed in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza, concordano, nei contratti collettivi o negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, nonché nei regolamenti di servizio, da emanarsi in base agli accordi con le rappresentanze sindacali aziendali o con gli organismi rappresentativi del personale, di cui all'art. 25 della medesima legge, sentite le organizzazioni degli utenti, le prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare, nell'ambito dei servizi di cui all'art. 1, le modalità e le procedure di erogazione e le altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo. Tali misure possono disporre l'astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni ed indicare, in tal caso, le modalità per l'individuazione dei lavoratori interessati, ovvero possono disporre forme di erogazione periodica. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi di trasporto sono tenute a comunicare agli utenti, contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l'elenco dei servizi che saranno garantiti comunque in caso di sciopero e i relativi orari, come risultano definiti dagli accordi previsti al presente comma».

Nota alla norma transitoria:

— Il comma 1 dell'art. 9 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è il seguente:

«1. In attesa dell'espletamento delle procedure per la nomina degli organi statutari previsti dagli articoli 4 e 5 e fino al loro insediamento, le funzioni di gestione dell'ente sono affidate, rispettivamente, al comitato fondatore e all'ente esponenziale che provvedono immediatamente all'attivazione delle procedure di cu i ai medesimi articoli».

Nota alla dichiarazione congiunta n. 2:

— Il testo della norma finale n. 1 dell'accordo collettivo nazionale recepito con il D.P.R. 13 marzo 1992, n. 261, è il seguente:

«1. Possono beneficiare della conferma di cui all'art. 2, nei modi e nei termini ivi previsti, gli psicologi titolari, anche presso comuni o province, di incarichi convenzionali a rapporto orario per lo svolgimento di attività proprie della professione di psicologo connesse all'espletamento di funzioni confluite nel Servizio sanitario nazionale, sempreché l'incarico, trasferito al Servizio sanitario nazionale, sia ancora in atto alla data di pubblicazione del presente decreto».

98G0499

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(1651919/1) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.